

(N. 900)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CHIAROMONTE, ABENANTE, BERTOLI, FERMARIELLO, PAPA, LUGNANO e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1969

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia

ONOREVOLI SENATORI. — Sette anni sono trascorsi dal terremoto del 21 agosto 1962 che colpì le popolazioni dell'Irpinia e del Sannio, sette anni sono trascorsi da quando il Parlamento approvò la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che sanciva provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate. Durante questo periodo altre leggi sono state approvate (n. 1465 del 4 novembre 1963, n. 1259 del 3 dicembre 1964, n. 373 del 28 marzo del 1968) sia per integrare e modificare, sulla base dell'esperienza, la legge originaria al fine di rimuovere alcuni ostacoli che rallentavano l'opera di ricostruzione, sia per autorizzare ulteriori spese necessarie per la ricostruzione medesima.

Ancora oggi purtroppo migliaia di famiglie vivono esposte ai rigori del caldo e del freddo, in logore baracche, ancora oggi migliaia di famiglie abitano in fabbricati lesionati e danneggiati che, all'epoca, erano stati dichiarati ufficialmente pericolanti. Nonostante le solenni promesse per una rapida ricostruzione di queste zone che comprendono

68 comuni della parte più povera dell'Irpinia e del Sannio e dopo l'approvazione di ben quattro leggi recanti provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite, le popolazioni dell'Irpinia e del Sannio l'11 ottobre hanno dato luogo ad una imponente manifestazione generale di protesta e tutti i Consigli comunali, convocati in seduta straordinaria per la stessa giornata, hanno espresso e riconfermato la decisa unanime volontà di vedere completata e definita l'opera di ricostruzione e di rinascita. Infatti la ricostruzione procede con estrema lentezza ed in modo inadeguato per la mancanza di idonei finanziamenti ed allo stato attuale possiamo affermare che la ricostruzione delle zone terremotate, sia quella di competenza pubblica, sia quella di competenza dei privati, non ha ancora raggiunto il 20 per cento nell'intera zona. La mancata ricostruzione edilizia dei fabbricati urbani e rurali, degli edifici e delle opere pubbliche ha accelerato la degradazione economica e sociale di queste due province che, del resto, sono state escluse da ogni altro inter-

vento di sviluppo economico. Ed in mancanza di un proficuo lavoro che poteva almeno essere assicurato e garantito dallo sviluppo delle attività edilizie, estromesse da ogni altra attività, le popolazioni hanno abbandonato i campi spopolando quelle zone collinari e montane per cercare altrove migliori condizioni di vita e di esistenza e solo la lotta, l'operosità e lo spirito di sacrificio dei contadini e dei lavoratori hanno impedito l'esodo totale dalle campagne e consentito la sia pur lenta e faticosa ripresa, dell'opera di ricostruzione.

Urge, perciò, provvedere a stabilire per legge tutto il fabbisogno finanziario necessario per completare l'opera di ricostruzione e per evitare che l'emigrazione dei lavoratori possa compromettere definitivamente l'economia di queste province interne della regione campana.

La spesa richiesta dal disegno di legge corrisponde, almeno per la parte concernente la ricostruzione edilizia, a quella calcolata e preventivata dagli organi tecnici ed ispettivi del Ministero dei lavori pubblici.

E d'uopo altresì rilevare che nessun risultato è stato raggiunto sul piano della rinascita economica e sociale di queste zone che pure costituiva un obiettivo dichiarato della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Al contrario nonostante la predetta legge che anche nel suo titolo si prefiggeva il fine della rinascita economica delle zone terremotate, si è determinato nell'Irpinia e nel Sannio un ulteriore decadimento che ha relegato queste due province agli ultimi posti della graduatoria nazionale del reddito per abitante.

Con il presente disegno di legge si chiede, pertanto, lo stanziamento in favore di queste zone terremotate di un onere complessivo di 160 miliardi distribuiti in 5 esercizi finanziari per la ricostruzione dell'edilizia privata (articoli 1 e 4) e per opere di pubblico interesse (articolo 5).

Con i successivi articoli (6-10) si chiede l'adozione di piani urbanistici intercomunali al fine di dare un assetto a tutto il territorio colpito dal terremoto.

Con l'articolo 11 si chiede di disporre uno stanziamento di 20 miliardi a favore della Cassa del Mezzogiorno per finanziare le

opere di pubblico interesse nei piani di ricostruzione e nei piani di zona, mentre con l'articolo 12 si chiede di accordare ai proprietari di immobili, pubblici e privati, i maggiori benefici previsti dalle leggi n. 1465 del 1963 e n. 1259 del 1964.

Con l'articolo 13 si intende provvedere ai casi particolari di quei cittadini sinistrati che sono costretti a vivere ancora in baracche o in case dichiarate inabitabili, o in edifici pubblici e che, per non aver alcun diritto agli alloggi GESCAL o a quelli destinati a lavoratori agricoli, sono condannati a restare in una condizione che di umano non ha più niente.

Con il successivo articolo 14 si chiede lo stanziamento di una somma di 500 milioni a carico del Ministero della pubblica istruzione per provvedere alla spesa per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico.

Con l'articolo 15 i proponenti chiedono di dare un avvio allo sviluppo economico delle zone terremotate con interventi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di carattere finanziario volti alla elaborazione di piani zonali di sviluppo agricolo che devono essere redatti dagli enti di sviluppo operanti nel territorio della regione campana onde provvedere alle opere di sistemazione idrogeologica e di trasformazione agraria del territorio, nonchè ad operare, con l'intervento del Ministero delle partecipazioni statali, per la localizzazione, nell'ambito del territorio delle due province, di iniziative di carattere produttivo nel settore industriale per una complessiva spesa di 50 miliardi.

L'articolo 16 prevede l'intervento del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di due strade a scorrimento veloce che le popolazioni di queste zone più povere dell'Irpinia e del Sannio rivendicano, da anni, per uscire dal loro isolamento.

L'articolo 18 comporta la reintegrazione dei bilanci dei comuni per le minori entrate derivanti dalle esenzioni dall'imposta sui fabbricati colpiti dal terremoto e dalle esenzioni dall'imposta medesima per i nuovi fabbricati, per tutto il periodo della esenzione, sulla base delle valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale, e contributi per l'organizzazione dei servizi amministrativi e dei servizi pubblici nei Comuni da trasferire.

Con l'articolo 19, infine, si chiede l'adeguamento dell'organico del personale del Provveditorato alle opere pubbliche e il potenziamento degli Uffici del Genio civile, nonchè l'istituzione di uno speciale Ufficio urbanistico per le zone terremotate.

Onorevoli senatori, vi chiediamo — anche a nome delle laboriose popolazioni dell'Irpinia e del Sannio, delle forze politiche e sindacali che in varie e diverse occasioni di convegni pubblici, manifestazioni generali di protesta, agitazioni e scioperi, e con solenni voti delle amministrazioni comunali e provinciali hanno espresso l'unanime volontà di

vedere completata l'opera di ricostruzione nelle loro province — l'approvazione di questo disegno di legge e facciamo appello alla vostra sensibilità umana e sociale per questo atto di riparazione verso quelle popolazioni che da sette lunghi anni sono costrette a vivere in condizioni di vita intollerabili, vi chiediamo di compiere un atto di giustizia sociale in favore della gente Irpina e Sannita che da decenni soffre per lo stato di abbandono nel quale è stata condannata da tutti i governi, vi chiediamo di compiere un atto che valga ad arrestare la tendenza all'abbandono di queste zone.

DISEGNO DI LEGGE

EDILIZIA PRIVATA

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, numero 1431, e successive modifiche e integrazioni, gli stanziamenti disposti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, sono aumentati di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nei seguenti esercizi:

1970	L. 30 miliardi
1971	» 30 »
1972	» 30 »
1973	» 30 »
1974	» 30 »

Art. 2.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, a richiesta dei sinistrati, possono essere assunti anche sui fondi degli esercizi successivi ».

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la concessione del contributo sia effettuata con impegno riferito a più esercizi, l'anticipazione è ripartita in misura proporzionale in rapporto al numero degli esercizi stessi ».

Art. 4.

La concessione dei contributi, per la ricostruzione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche e integrazioni, sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di completamento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio del Genio civile per le singole domande.

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 5.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1970	L. 2 miliardi
1971	» 2 »
1972	» 2 »
1973	» 2 »
1974	» 2 »

PROBLEMI URBANISTICI

Art. 6.

La sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche provvede alla elaborazione di piani urbanistici intercomunali, di

intesa con le amministrazioni comunali interessate, entro 18 mesi dall'approvazione della presente legge.

I piani intercomunali dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio e in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni d'uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

Le infrastrutture viarie e le opere pubbliche previste nei piani intercomunali sono a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 7.

La spesa per la redazione degli elaborati relativi ad eventuali varianti ai piani urbanistici di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è a carico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per l'attuazione della ricostruzione nel comprensorio dei comuni colpiti dal terremoto del 1962 continuano ad avere validità le norme specifiche in materia urbanistica contenute nei piani elaborati per effetto dell'articolo 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Nei comuni colpiti dal terremoto medesimo non sono applicabili per la ricostruzione le subentrate norme relative alle limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 9.

All'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assegnazione delle aree di cui sopra è effettuata dopo l'occupazione temporanea d'urgenza, nelle more del completamento della procedura di espropriazione e del passaggio di proprietà a favore degli aventi titolo.

Il relativo provvedimento del sindaco costituisce titolo per il possesso e per la concessione del contributo per la ricostruzione.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di 18 mesi dalla data della concessione del contributo i lavori di costruzione non siano iniziati ».

Art. 10.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modifiche, tutti i proprietari di unità immobiliari per un massimo di due unità immobiliari indipendentemente dal danno.

Le opere di pubblico interesse rese necessarie dal trasferimento sono costruite nel nuovo sito con i benefici di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, numero 1259; il Ministro dei lavori pubblici è incaricato di disporre un piano triennale per l'esecuzione di tali opere.

Art. 11.

Per completare gli interventi inerenti alle opere di pubblico interesse nei piani di ricostruzione e nei piani di zona di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, ed all'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 20 miliardi

a favore della Cassa del Mezzogiorno, in aggiunta alle dotazioni di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, da ripartire in cinque esercizi, a cominciare dal 1970, nella misura di 4 miliardi per ogni esercizio.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazione di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 12.

L'articolo 17 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è abrogato.

Ai proprietari, sia privati che enti pubblici, di immobili danneggiati dal terremoto del 1962, che abbiano presentato entro i termini fissati dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, domanda per ottenere i contributi statali e che non abbiano ancora ottenuto alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di concessione del contributo, saranno accordati i maggiori benefici previsti dalle leggi 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, in relazione agli atti tecnici esibiti.

INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 13

Ai fini della sistemazione abitativa dei sinistrati non proprietari e non aventi titolo all'assegnazione degli alloggi della Gescal o per lavoratori agricoli, dimoranti in baracche o in case dichiarate inabitabili o in case ubicate in rioni o centri abitati da trasferire in altro sito, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, predisponendo un programma straordinario di interventi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI MONUMENTI

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, per provvedere alla spesa per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, ricadente nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. I lavori di cui sopra sono considerati indifferibili e urgenti e sono eseguiti a cura della Sovrintendenza ai monumenti.

INTERVENTI PER IL RIASSETTO ECONOMICO E PER LO SVILUPPO GLOBALE DEL COMPENSORIO

Art. 15.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in apposite riunioni indette dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, con la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati, dell'ingegnere capo del Genio civile, del capo dell'Ispettorato agrario provinciale, del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei rappresentanti degli enti a carattere economico e dei sindacati, saranno predisposti appositi programmi di sviluppo globale per i comuni di ogni provincia colpiti dal terremoto. Tali programmi integreranno il piano di trasformazione di zona, che sarà redatto dagli enti di sviluppo che hanno competenza sul comprensorio delle zone sinistrate del Sannio e dell'Irpinia, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la realizzazione delle opere previste nel piano di trasformazione sono assegnati

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agli enti di sviluppo redattori del piano 30 miliardi da ripartirsi nei seguenti esercizi:

1971	L. 10 miliardi
1972	» 10 »
1973	» 10 »

Tali somme saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero delle partecipazioni statali è incaricato di predisporre un intervento dell'IRI nel comprensorio delimitato dal piano di trasformazione di zona, per una spesa non inferiore ai 20 miliardi.

Art. 16.

Il Ministero dei lavori pubblici è incaricato di disporre l'intervento dell'ANAS per il finanziamento e la costruzione delle strade a scorrimento veloce Benevento-S. Bartolomeo e Contursi-Chiancarelle negli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Art. 17.

Nell'esecuzione delle opere di edilizia privata e di pubblico interesse, è ammesso il miglioramento funzionale delle opere stesse, con strutture e dimensioni diverse, per esigenze inerenti alla tecnica moderna e alla urbanistica.

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 18.

L'Ufficio provinciale tecnico erariale provvede entro il 30 dicembre di ogni anno alla stima della presunta imposta sui fabbricati per i quali è operante l'esenzione di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e all'articolo 15 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

I bilanci dei comuni nel cui territorio ricadono detti fabbricati sono integrati in

tutto il periodo di esenzione, a carico del Ministero del tesoro, dell'imposta e della sovrimposta oggetto di esenzione, previa domanda dei comuni stessi da presentarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

Per la organizzazione dei servizi amministrativi e dei servizi pubblici nei centri abitati trasferiti, per l'organizzazione dei servizi dei consorzi tra comuni, per interventi inerenti alla rinascita economica, nonché per interventi a favore dei sinistrati ricoverati in baracche o dimoranti in case dichiarate inabitabili, è concesso ai comuni un contributo annuo, per la durata di anni 25, nella misura dell'80 per cento della spesa, a carico del Ministero del tesoro, previa domanda documentata da presentarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

La somma occorrente per gli interventi di cui ai precedenti commi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a cominciare dal 1970.

PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 19.

Gli organici del personale del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del Genio civile saranno integrati del contingente numerico necessario ad assicurare i servizi inerenti all'attuazione della ricostruzione.

Presso ogni ufficio del Genio civile sarà costituito uno speciale ufficio urbanistico.

Art. 20.

Alla spesa di cui agli articoli 1, 5, 11 e 14, relativa all'esercizio finanziario 1970, si fa fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio.